(N. 387)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori LAMBERTI, BENEDETTI, PIECHELE e SPAGNOLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1954

Provvedimenti a favore degli ex dirigenti di scuole rurali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 3° paragrafo del capo II, del titolo II del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare, coordina la complessa legislazione relativa a quelle scuole che allora si chiamavano genericamente non classificate, e che assunsero più tardi la denominazione di scuole rurali. Tali scuole, istituite dai Provveditori agli studi, erano però gestite per delega dello Stato da Enti di cultura aventi personalità giuridica, ma fin da allora esisteva una certa osmosi fra tali scuole e quelle classificate, gestite cioè direttamente dallo Stato o dai Comuni, sia perchè l'articolo 77 stabiliva, tra l'altro, che per la direzione tecnica locale delle scuole non classificate gli enti delegati assumendo a loro carico le spese di supplenza, potessero, col consenso del Provveditore o dell'Amministrazione comunale autonoma, servirsi dell'opera di insegnanti elementari di ruolo, senza che perciò la carriera di questi fosse interrotta, sia perchè l'articolo 83 reciprocamente favoriva il passaggio degli insegnanti dalle scuole non classificate alle classificate riconoscendo il servizio prestato nelle prime agli effetti dell'ammissione ai concorsi, della valutazione dei titoli e dell'anzianità della carriera, ai maestri che fossero divenuti titolari nelle scuole classificate, ed ancor più stabilendo che gli insegnanti delle scuole non classificate, che avessero prestato almeno un quinquennio di servizio con qualifica di buono nelle scuole stesse, potessero conseguire la nomina nelle scuole elementari classificate in seguito a concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi insieme con quello pubblico.

Durante il regime fascista lo Stato venne progressivamente avocando a sè la gestione delle scuole rurali, e tale processo si concluse con l'emanazione della legge 31 maggio 1943 n. 570, che fissava al 1° ottobre di quell'anno l'assunzione di tutte le dette scuole da parte dello Stato. Gli articoli 5 e 6 di tale legge dettavano norme per l'assunzione nel ruolo dei direttori didattici di coloro che, forniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica e di abilitazione al servizio di vigilanza, avessero prestato alla data 30 giugno 1943, almeno tre anni scolastici di servizio qualificato ottimo o distinto come incaricati di una direzione didattica rurale, nonchè di coloro che, pur sforniti del titolo di abilitazione didattica-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

o di abilitazione al servizio di vigilanza, avessero però alla data del 30 giugno 1943 non meno di cinque anni scolastici di servizio come direttori didattici incaricati di scuole rurali. Per tale assunzione nel ruolo la legge stabiliva che il Ministero per l'educazione nazionale bandisse un concorso speciale, per titoli ed esami, ai posti vacanti, o che si fossero resi tali nel ruolo medesimo entro il 31 dicembre 1943.

Tali disposizioni erano perfettamente coerenti con tutto l'indirizzo legislativo precedente, quale risulta dagli articoli del testo unico più su citati, e da altri posteriori testi legislativi, quali l'articolo 9 del regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1866, l'articolo 5 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, indirizzo, che, come si è detto, tendeva a facilitare l'assunzione nei ruoli del personale direttivo e insegnante delle scuole rurali, e che appariva particolarmente giustificato in occasione del passaggio allo Stato della gestione di tutte le scuole rurali.

Ma, trovandosi l'Italia divisa in due parti in seguito ai tristi eventi succeduti all'armistizio dell'8 settembre 1943, il concorso speciale previsto dalla legge 31 maggio 1943, n. 570, fu bandito soltanto dal sedicente governo della repubblica sociale italiana in data 18 marzo 1944 e si svolse a Padova nel dicembre dello stesso anno.

Sopravvenuta la Liberazione, il Governo militare alleato riconobbe l'efficacia giuridica di tale concorso, laddove, ristabilita l'unità del Governo nazionale, tale riconoscimento fu revocato in forza della legge 5 ottobre 1944, n. 249, che nel terzo comma dell'articolo 2 considera privi di efficacia giuridica gli atti amministrativi emanati in base a leggi e regolamenti emanati dal Governo repubblicano. In conseguenza di tale provvedimento, non solo i vincitori del concorso perdettero il posto, ma anche l'idoneità conseguita. Contro tale esclusione non è ammesso alcun gravame amministrativo o giurisdizionale.

Non sembra tuttavia che tale provvedimento risponda a criteri di giustizia e di equità. Infatti:

1° il concorso fu bandito in base ad una legge non emanata dal Governo della repubblica sociale, e la cui validità non è in alcun modo contestabile;

2° in data 7 settembre 1948 venne riconosciuta l'efficacia giuridica del concorso per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media, anche esso bandito ed attuato sotto l'impero della repubblica sociale.

Per quanto concerne il valore sostanziale delle prove sostenute dai candidati alla direzione didattica provenienti dalla scuole rurali, non sembra legittimo il sospetto, che è stato avanzato dal Ministero per giustificare il provvedimento di revoca, che tali prove mancassero di serietà: i programmi di esame infatti furono quelli dei normali concorsi.

È significativo l'atteggiamento del Comitato direttivo del Sindacato della scuola elementare, che, dopo la presentazione del presente disegno di legge, avvenuta nella passata legislatura, e che oggi si ripropone, approvava all'unanimità un ordine del giorno col quale, constatato che il provvedimento tende a sanare una palese ingiustizia commessa ai danni di una benemerita categoria di educatori, invitava il Sindacato ad appoggiare il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convalidato a tutti gli effetti di legge il concorso a posti di direttore didattico governativo in prova, bandito con decreto 18 marzo 1944 dal Ministero della educazione nazionale della repubblica sociale italiana, in esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 31 maggio 1943, n. 570.

Tale convalida ha valore, a tutti gli effetti, dalla data della pubblicazione della presente legge.